



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 52515 del 15 aprile 2015

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera *b*) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio di attività al dettaglio di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Operaio agricolo con inquadramento area 2° livello D del c.c.n.l. per gli operai agricoli e floro-vivaisti

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Sportello Unico chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i., un soggetto che abbia prestato servizio presso una cooperativa di produttori di latte e formaggi, inquadrato come "operaio agricolo" – salatore – livello D, di cui all'articolo 31 del vigente contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..*".

La scrivente Direzione ha già avuto modo di fare presente che, in via generale, può ritenersi valida la qualificazione acquisita presso un'azienda agricola che svolge attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio azienda agrituristica), ferma restando, ovviamente, l'effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento e qualora ricorrano gli altri requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale in materia.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "*dipendente qualificato*", si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.



I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso specifico, il soggetto in questione risulta inquadrato nel livello D del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti.

Tale contratto, nell'ambito della classificazione del personale (cfr. art. 31), distingue tra Operai agricoli e Operai florovivaisti. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali (1a – 2a - 3a) per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.

Fermo quanto sopra, sulla base degli elementi reperiti al riguardo, la scrivente ha avuto modo di appurare che il profilo professionale degli operai agricoli inerente al livello "D – ex qualificati" rientra nell'area 2°, alla quale appartengono quei " ... lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di prova".

Al riguardo si sottolinea che con riferimento ad un precedente parere riguardante la pratica professionale di un operaio florovivaista con inquadramento nella medesima area 2° (con stessa declaratoria), e profilo professionale D, ovvero livello 2D (Cfr. parere 264155 del 31-12-2012, che si allega) la scrivente aveva avuto già modo di non considerarlo valido ai fini richiesti in quanto il profilo professionale non sembrava richiedere una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite e da quelle desunte dalla specifica declaratoria di livello, nonché sulla base di quanto già espresso con il succitato parere del 2012, la scrivente Direzione ritiene di non poter considerare qualificato il soggetto in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio